



COMUNE DI ROCCA SUSELLA

Provincia di Pavia

N. 37 Reg. Delib.
del 11/06/2015

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

L'anno **duemilaquindici**, addì **undici**, del mese di **giugno**, alle ore **17** e minuti **40**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<i>BARZON Pierluigi</i>	SINDACO	P	
<i>STRINGA Giampiero</i>	Assessore	P	
<i>STURLA Luciano</i>	Assessore	P	
		Totale PRESENTI N°	3
		Totale ASSENTI N°	

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ELISABETH NOSOTTI.

Il Sig. BARZON Pierluigi, SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

Premesso che:

- l'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs 150/2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);
- l'art. 15 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 ha introdotto nuove competenze in capo al predetto ufficio nell'ambito della predisposizione ed aggiornamento del Codice di comportamento delle singole amministrazioni pubbliche obbligate a tale adempimento;

Ricordato che:

- Ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- Le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- Il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- Le sanzioni si distinguono in cinque categorie di gravità:
 - I grado: rimprovero verbale, rimprovero scritto, sanzione pari a 4 ore di retribuzione;
 - II grado: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
 - III grado: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi;
 - IV grado: licenziamento con preavviso;
 - V grado: licenziamento senza preavviso;
- Le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area, purchè aventi qualifica dirigenziale;
- Nell'Ente non sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale, per cui, ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D.Lgs 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D.Lgs 150/2009, è necessario individuare l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

Verificato che l'entrata in vigore della legge anticorruzione (n. 190 del 6 novembre 2012, in G. U. 13 novembre 2012) il cui obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa, e che prevede, negli Enti Locali, che il responsabile della prevenzione della corruzione sia individuato, di norma, nel **segretario**, salvo diversa e motivata determinazione (art. 1, comma 7), ha fatto inizialmente sorgere alcune serie problematiche in materia di conflitto di interessi, in quanto inizialmente la CIVIT (ora ANAC), in prima istanza aveva sostenuto: *"...anche alla luce di quanto previsto dalla circolare n.1/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica, il responsabile della prevenzione della corruzione non può rivestire contemporaneamente il ruolo di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, versandosi in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi."* e, dunque, secondo tale interpretazione, il Segretario Comunale non avrebbe potuto essere contemporaneamente responsabile in materia di anticorruzione e componente dell'ufficio disciplinare;

Appurato che successivamente, tuttavia, sempre l'ANAC ha mutato avviso, in seguito all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 24 luglio 2014, per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61 della l. n. 190/2012, riconoscendo che negli enti di piccole dimensioni responsabile della prevenzione della corruzione possa essere il Segretario Comunale, indipendentemente dagli altri incarichi conferitigli;

Ritenuto, pertanto, di istituire l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, tendendo presente che in questo Comune esistono tre titolari di posizioni organizzative:

- a) Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
- b) Responsabile servizio tecnico, con ruolo di componente ordinario;
- c) Responsabile servizio amministrativo, con ruolo di componente ordinario;

Ritenuto inoltre opportuno prevedere una diversa composizione dell'ufficio per provvedimenti disciplinari nel caso in cui vi siano procedimenti a carico di titolari di posizioni organizzative, convenendo che in tali casi il dipendente interessato o, comunque, che non possa far parte dell'ufficio, venga sostituito dal Segretario di altro Comune, appositamente nominato con provvedimento del Sindaco;

Visto l'art. 48 del TUEL 267/2000;

Visti il D. Lgs. n. 165 del 2001 ed il D. Lgs. n. 150 del 2009, così come aggiornati dal D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114 e L. 11.08.2014, n. 125;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 allegato alla presente deliberazione quale parti integranti e sostanziali della stessa;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, come approva, la narrativa che precede, da intendersi qui integralmente riportata;
- 2) di individuare l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 55 *bis*, comma 4, del D.lgs 165/2001 riportato in premessa nell'Ufficio Disciplinare;
- 3) di stabilire che l'Ufficio Disciplinare è composto:

- Per i procedimenti riguardanti dipendenti che non abbiano incarico di posizione organizzativa: dal Segretario comunale, con funzioni di presidente e dai responsabili dei servizi (titolari di posizione organizzativa), come in premessa specificato.

- Per i procedimenti riguardanti dipendenti con incarico di posizione organizzativa: dal Segretario Comunale, il dipendente in P.O. non direttamente interessato all'azione procedimentale e da altro Segretario Comunale nominato con provvedimento del Sindaco.

- 4) di dare atto che:

- e' competenza di ciascun responsabile di Area, la vigilanza sulla disciplina del personale assegnato, il controllo sull'assolvimento dei doveri da parte del personale dipendente e l'accertamento delle violazioni a tali doveri costituenti infrazioni disciplinari;
- la determinazione di dare avvio al procedimento disciplinare è di competenza di ciascun titolare di posizione organizzativa per il personale assegnato. Spetta al Segretario Comunale per le posizioni organizzative e per il personale eventualmente a lui assegnato nell'ambito delle funzioni di responsabile di servizio;
- spetta al titolare di posizione organizzativa l'irrogazione e l'applicazione del rimprovero verbale per il personale a lui assegnato;
- spetta all'Ufficio Disciplinare, l'irrogazione e l'applicazione delle altre sanzioni disciplinari;
- l'Ufficio Disciplinare dovrà verificare il rigoroso rispetto dei termini degli eventuali procedimenti disciplinari ed il rispetto di tutte le norme poste a garanzia dell'incolpato.

Successivamente;

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma IV, del T.U.E.L.;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

C O R R A

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to BARZON Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ELISABETH NOSOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Web il giorno 16/06/2015, ove resterà per 15 giorni consecutivi .

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Rocca Susella , lì 16/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ELISABETH NOSOTTI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rocca Susella, lì 16/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR.SSA ELISABETH NOSOTTI)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno , ai sensi dell'art. 134,del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Rocca Susella, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ELISABETH NOSOTTI